

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 DEL 19/07/2018 CONCERNENTE:

“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Art. *

(Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi)

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.
2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;
 - b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.);
 - c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo Comune;
 - d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;
 - e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;
 - f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma ed a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre 5 anni dal rilascio dello stesso;
 - g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile.
5. I soggetti che vogliono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo, devono presentare la documentazione di seguito elencata all'Ufficio comunale competente:
 - a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

- b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;
 - c) dimostri di aver presentato istanza all'Ufficio Regionale per la Ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative.
 - d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4 lettera f).
 - e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g).
6. L'Ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti trova applicazione il silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 241/1990.
 7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.
 8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse, e finalizzate all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove altresì intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente.

Cons. Sergio Pirozzi